

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 13/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorso è presentato, tramite la madre, da una minore, con l'adesione dell'altra; le superstiti, a seguito del decesso del padre, titolare del conto corrente oggetto della controversia, e stante la rinuncia dell'eredità da parte della madre, avrebbero diritto a subentrare nel rapporto del *de cuius*; in particolare, la ricorrente chiede: i) la lista dei movimenti, delle attività e delle passività collegati al conto corrente di cui era titolare il *de cuius*; ii) il rimborso degli importi addebiti a vario titolo sul conto corrente del *de cuius* successivamente alla dichiarazione di decesso; iii) il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Più precisamente, con missiva del 09.04.2013, parte ricorrente sporgeva reclamo per:

- lamentare il ritardo nella risposta da parte dell'intermediario alla richiesta inoltrata, in data 22.10.2012, da parte del Notaio incaricato, di comunicazione precisa dei saldi attivi e passivi collegati al conto corrente di cui il *de cuius* era titolare;
- eccepire il mancato immediato blocco del conto corrente e, conseguentemente, il mancato blocco dell'addebito del prestito concesso dal medesimo intermediario, nonostante la comunicazione di decesso del *de cuius*, effettuata in data 22.10.2012;

- opinare la trasparenza della comunicazione effettuata dall'intermediario circa la movimentazione contabile, registrata dalla data del decesso fino al momento del reclamo, del conto di cui il *de cuius* era titolare, per difetto di descrizione delle singole operazioni addebitate;
- chiedere la lista dei movimenti effettuati sul conto corrente oggetto della controversia, “[...] con dettaglio delle causali di addebito [...]”;
- domandare il rimborso, a partire dalla data di decesso, di: (i) spese e competenze effettuate dall'intermediario sul conto corrente in questione; (ii) addebiti RID effettuati; (iii) rate relative al prestito acceso con l'intermediario convenuto;
- verificare e comunicare la presenza di “polizza di assicurazione vita” sul prestito concesso dall'odierna parte convenuta.

A seguito della risposta dell'intermediario alla missiva di cui sopra, parte ricorrente presentava ulteriore reclamo in data 27.05.2013 per:

- lamentare l'incompletezza della prima comunicazione dell'intermediario, datata 29.03.2013, in cui questi si limitava a dichiarare l'esistenza di: (i) un rapporto di conto corrente, (ii) un deposito titoli a custodia e (iii) un prestito *extracash*, omettendo di fornire ulteriori indicazioni (in particolare la ricorrente si riferiva a n. 2 addebiti dell'importo ciascuno di € 536,68 e di € 584,44), e fornendo pertanto una base non corretta per formulare la dichiarazione dei saldi all'Agenzia delle Entrate per il relativo pagamento di imposte successorie e per redigere istanza per il Tribunale dei Minori;
- evidenziare la non corrispondenza dei due addebiti di cui al precedente alinea con le carte di credito in possesso del *de cuius*;
- lamentare l'addebito di “[...] ripetute operazioni in titoli [con] indice di rischiosità elevato [...]”, effettuate dopo la comunicazione di avvenuto decesso del *de cuius* e prive di alcuna autorizzazione;
- diffidare l'intermediario da: (i) compiere ulteriori operazioni di addebito sul conto corrente oggetto della controversia; (ii) “[...] applicare penali, interessi e altre spese, fino alla definizione della controversia”;
- invitare l'intermediario a: (i) comunicare nuovamente la corretta dichiarazione dei saldi attivi e passivi inerenti il conto corrente in questione, presenti al momento del decesso; (ii) stornare gli addebiti delle carte di credito non riconducibili al conto corrente oggetto della controversia o a fornire documentazione idonea a comprovarne la titolarità del defunto; (iii) stornare ogni operazione effettuata sul conto in esame dopo la data del decesso fino a successive autorizzazioni.

In data 09.07.2013, con il ricorso veniva chiesto di:

- avere comunicazione corretta dei saldi attivi e passivi inerenti il conto corrente alla data del decesso;
- ricevere una dichiarazione circa il totale delle attività e delle passività presenti al momento della proposizione del ricorso stesso, in modo da poter successivamente presentare istanza al Giudice del Tribunale dei Minori “[...] per la compensazione dei saldi e la liquidazione del residuo”;
- ricevere una dichiarazione scritta da parte dell'intermediario e della “compagnia di assicurazione” circa l'esistenza di una polizza temporanea causa morte collegata al prestito concesso al defunto dall'odierna parte convenuta;
- avere lo storno di: (i) n. 2 operazioni, contestate già con il secondo reclamo, per asserita non coincidenza con le carte di credito in possesso del defunto titolare; (ii) spese e oneri eventuali relativi allo sconfinamento di conto e dal ritardato pagamento delle rate del prestito, causate da un comportamento dell'intermediario poco “collaborativo”;

- avere il rimborso delle spese legali e procedurali sostenute dall'istante stessa per un importo complessivo di € 530,00;
- rimborsare alle eredi la somma di € 626,35 inerenti l'addebito RID di utenze telefoniche a spesa fissa, privo di autorizzazione;
- ottenere il risarcimento del danno morale subito dall'istante per un importo pari a € 2.000,00 da versarsi in favore di una fondazione indicata.

Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse tramite PEC del Conciliatore Bancario Finanziario del 30.09.2013, parte resistente:

- dichiarava di aver ricevuto in data 22.10.2012 una comunicazione tramite e-mail dal notaio incaricato dalle clienti di seguire la procedura e di aver dato riscontro a questa con una missiva indirizzata all'e-mail del *de cuius*, - unico riferimento in possesso dell'intermediario -, in data 25.10.2012, chiedendo un elenco di documenti necessari per l'apertura delle pratiche di successione;
- evidenziava di aver ricevuto la documentazione richiesta al punto di cui sopra solo in data 08.03.2013;
- sosteneva di aver inviato a parte interessata una raccomandata in data 21.03.2013 - ricevuta in data 29.03.2013 -, avente ad oggetto l'elenco dei cespiti intestati al *de cuius*; precisava l'intermediario che quanto inviato a parte ricorrente sarebbe stato sufficiente per adire il competente tribunale, al fine di ottenere il provvedimento opportuno alla destinazione/gestione del patrimonio del defunto;
- dichiarava che, con la comunicazione di cui al punto precedente, effettuata in data 21.03.2013, aveva dato evidenza della presenza di: (i) saldi del conto corrente; (ii) dossier titoli intestati al defunto; (iii) finanziamento - in corso di ammortamento - per l'importo di € 10.000 rimborsabile in 60 rate da € 212,22 ciascuna, con un debito residuo, alla data del 31.03.2013, pari a € 2.255,77, a cui - precisava - non era collegata alcuna polizza temporanea caso morte. A tal proposito, l'intermediario, nella medesima missiva, chiedeva istruzioni agli eredi circa le loro volontà sulle modalità di estinzione del debito residuo;
- riferiva che, alla data di invio delle difese, il conto corrente in questione presentava un "*saldo contabile negativo*" per un importo di € 506,65, mentre il deposito titoli collegato presentava un saldo pari a € 7.052,17;
- dichiarava che, con la missiva del 21.03.2013, aveva indicato che il defunto risultava titolare di n. 4 carte di credito, tutte bloccate in data 08.03.2013. In particolare, parte resistente precisava che n. 2 carte di credito "*revolving*" erano state emesse in rinnovo di precedenti strumenti di pagamento, facilmente verificabili tramite estratto conto, peraltro mai contestati dal defunto titolare;
- precisava le movimentazioni delle seguenti operazioni: (i) addebito di € 95,00 e di € 80,00 in data 10.03.2013 da riferirsi alle rate del piano di rimborso delle carte di credito *revolving* di cui al punto precedente; (ii) addebiti di € 584,44 e di € 536,68 del 10.04.2013 "*[...] relativi all'estinzione del debito presente sulle linee di credito collegate agli stessi strumenti di pagamento*", ossia "*[...] spese effettuate dal de cuius con le carte di credito revolving [...]*" e quindi non rimborsabili;
- in merito alla richiesta di storno delle somme addebitate sul conto corrente del defunto (importo pari a € 590,49) per la sottoscrizione, in data precedente l'apertura della successione, di *Exchange Traded Fund* (ETF), l'intermediario, "*[...] stante la natura degli investimenti disposti dal de cuius al fine di non arrecare alcun potenziale pregiudizio agli eredi [...]*", ha accolto la domanda con successivo riaccredito degli importi in questione in data 20.09.2013 sul conto corrente oggetto della controversia;

- non accoglieva la richiesta di risarcimento degli importi di € 530,00 - chiesti a titoli di rimborso spese legali e procedurali - e di € 626,35 – chiesti per i costi di telefonia fissa addebitati con RID – in quanto “[...] *priva di riscontri documentali atti a comprovare la sussistenza di qualsivoglia danno subito [...]*”;
- non accoglieva la richiesta di indennizzo di € 2.000,00, poiché privo di riscontro documentale e “*quantificato in base a non ben specificati criteri*”.

La convenuta ha chiesto all’ABF di respingere il ricorso.

Con una missiva pervenuta alla Segreteria Tecnica per conoscenza in data 6.11.2013, la rappresentante legale ha risposto alla lettera di costituzione in mora del *de cuius* inviata dall’intermediario e datata 23.09.2013.

La madre della ricorrente inviava in data 20.01.2014 una replica alle controdeduzioni dell’intermediario, in cui:

- ribadiva l’impossibilità di presentare al Giudice dei Minori “*istanza per la compensazione e liquidazione dei saldi*”, a causa della indicazione non chiara fornita dall’intermediario;
- lamentava di non aver tuttavia ricevuto indicazione alcuna circa l’esistenza di una “*polizza TCM*” collegata al prestito concesso dall’intermediario al defunto titolare;
- ribadiva la non esauriente risposta in merito alla asserita non corrispondenza numerica delle carte di credito su cui erano state registrate le operazioni più volte contestate e gli strumenti di pagamento in possesso del *de cuius*;
- lamentava la non correttezza dell’intermediario circa la maggiorazione del debito residuo del prestito personale concesso al defunto titolare da € 2.255,77 in data 31.03.2013 a € 2.855;
- sottolineava ancora una volta le proprie doglianze in merito al mancato immediato blocco del conto corrente oggetto della controversia, nonostante la comunicazione del decesso del titolare, “*[...] omissione che ha causato l’intera erosione del saldo [...]*”.

In risposta alla replica della ricorrente di cui sopra, l’intermediario ha integrato le proprie difese in data 13.02.2014, confermando quanto già esposto precedentemente nelle controdeduzioni e allegando copia dell’estratto conto al 31.12.2013 (all. 1 alla missiva in questione), contenente i controvalori relativi alla liquidità del conto corrente ed il saldo del deposito titoli ad esso collegato.

DIRITTO

La presente controversia verte su: (i) il diritto alle comunicazioni periodiche, spettante agli aventi causa, sulla situazione di attività e passività collegata al rapporto acceso dal *de cuius*; (ii) gli effetti del decesso in merito al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento a questo collegato; (iii) la pretesa restitutoria di importi relativi a operazioni non riconosciute e/o non autorizzate dagli aventi causa, effettuate sul medesimo conto corrente in un momento asseritamente successivo alla comunicazione del decesso del titolare; (iv) la richiesta di risarcimento dei danni morali.

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

In data 28.08.2012 il titolare del conto corrente oggetto della controversia (separato legalmente dalla madre) decedeva, senza lasciare testamento.

Con atto di repertorio n. xxx correttamente registrato in data 04.10.2012, la rappresentante legale della ricorrente, separata legalmente dal titolare, rinunciava all’eredità a favore delle figlie, ancora minorenni.

E' opportuno precisare che il conto corrente, oggetto della controversia, era intestato al solo *de cuius*, come dimostrato dalla parte resistente, che ha allegato il contratto stipulato in data 30.08.2007 dal titolare defunto. Data la natura del contratto, la disciplina bancaria prevede, tra le cause di risoluzione del contratto di conto corrente bancario, conformemente alla disciplina del mandato, la morte del titolare.

In data 22.10.2012, la comunicazione dell'avvenuto decesso era inoltrata all'intermediario dallo studio del notaio incaricato da parte istante, secondo le istruzioni impartite dalla banca e veniva contestualmente fatta richiesta dell'elenco completo delle attività in essere presso l'odierna convenuta. Di questa comunicazione non è stata fornita prova, ma l'intermediario ha dichiarato, nelle controdeduzioni, di aver ricevuto la stessa da parte del notaio.

Il successivo 26.02.2013, l'istante, non ricevendo risposta alcuna, contattava nuovamente l'apposito ufficio dell'intermediario per avere informazioni circa la situazione dei saldi attivi e passivi inerenti il conto corrente in questione. Riceveva risposta da un operatore non meglio identificato, il quale le comunicava che la documentazione richiesta era stata inviata per mezzo e-mail all'indirizzo del *de cuius* in data 25.10.2012.

In data 21.03.2013 l'intermediario forniva la documentazione richiesta circa i saldi attivi e passivi, indicando la presenza di un rapporto di conto corrente con un saldo creditore di € 5.016,64, di un deposito titoli a custodia con saldo di € 8.018,89 e di un contratto di prestito con un debito di € 2.255,77, in data 31.03.2013. In merito al debito residuo, l'intermediario chiedeva se l'interessato desiderava procedere con un'estinzione anticipata o se preferiva chiedere la surroga del prestito.

L'istante, dalla documentazione di cui al punto sopra, scopriva che il conto non era stato bloccato immediatamente al momento della comunicazione di avvenuto decesso e che erano state registrate alcune operazioni su questo, tra cui l'addebito di rate del contratto di finanziamento (rapporto *intuitu personae*) stipulato dal *de cuius*.

In data 09.04.2013, l'istante presentava un primo reclamo, in cui richiedeva una lista dei movimenti con dettaglio delle causali di addebito, di stornare gli addebiti di spese e rate del prestito effettuate a partire dalla data del decesso e di verificare la presenza di polizza di assicurazione vita sul prestito in questione.

In data 19.04.2013, l'istante, seguendo le istruzioni impartite dall'intermediario, restituiva alla banca le quattro carte di credito di cui il defunto era titolare.

Con missiva del 16.05.2013, l'intermediario rispondeva di aver ricevuto la comunicazione di richiesta di apertura di successione solo in data 08.03.2013, diversamente da quanto affermato dall'istante, e di aver già provveduto con missiva del 21.03.2013 a produrre la documentazione richiesta da parte ricorrente e necessaria ad adempiere alle formalità successorie.

In merito al rapporto di prestito personale acceso dal titolare, l'intermediario riportava un saldo debitore di € 1.091,59.

In data 27.05.2013, l'istante presentava un secondo reclamo in cui contestava la non completa trasparenza, da parte dell'intermediario, della comunicazione circa la dichiarazioni saldi resa il 21.03.2013, in quanto, il successivo 19.05.2013, riceveva ulteriore comunicazione da parte della resistente con indicazioni di ulteriori addebiti connessi alle carte di credito (€ 584,44 e € 536,68 del 10.04.2013) e operazioni in titoli (importo pari a € 590,49).

Con riferimento alla richiesta restitutoria dell'istante delle due operazioni di € 584,44 e € 536,68, l'intermediario eccepeva, nelle controdeduzioni del 24.09.2013, che queste voci erano relative "[...] all'estinzione del debito presente sulle linee di credito collegate agli stessi strumenti di pagamento" ed allegando come unica evidenza, nella successiva integrazione del 13.02.2014, la lista movimenti di conto corrente con data valuta del

10.04.2013, in modo non conforme alla normativa prevista dall'articolo 10 del d. lgs. n.11/2010.

Neanche è stata prodotta evidenza delle operazioni (che parte ricorrente contesta) dalle quali derivano gli importi addebitati per saldi.

In merito alla contestazione, da parte dell'istante, sulla corrispondenza della numerazione delle carte di credito su cui sono state addebitate le operazioni con le carte di credito in possesso del *de cuius*, l'intermediario rispondeva - nelle controdeduzioni e nelle successive integrazioni -, che la numerazione asseritamente diversa era dovuta alla sostituzione, in corso di contratto, dei due mezzi di pagamento, e che, in merito, il titolare defunto non aveva mai eccepito alcuna osservazione.

Per quanto concerne invece la richiesta restitutoria di € 590,49, importo pari alle somme addebitate sul conto corrente intestato al *de cuius* per la sottoscrizione di ETF, l'intermediario ha disposto il riaccredito della somma indicata in data 20.09.2013.

In merito alla richiesta restitutoria della cifra di € 626,35 (relativa al RID di utenza telefonica fissa), l'intermediario eccepiva nelle controdeduzioni la genericità della domanda e negava quindi il rimborso. Dalla lista movimenti di conto corrente, l'istante evidenziava che gli addebiti contestati erano stati effettuati successivamente alla morte del titolare e quindi in un momento successivo alla comunicazione di decesso inoltrata all'intermediario.

In data 23.09.2013, circa undici mesi dopo il decesso del titolare, l'intermediario inviava una missiva di costituzione in mora del defunto relativamente al mancato pagamento delle rate residue del finanziamento, riservandosi di procedere alla segnalazione del suo nominativo alle banche dati del sistema e alla Centrale Allarme Interbancaria.

Per quanto concerne la richiesta di risarcimento delle spese legali e procedurali sostenute dall'istante e del danno morale subito dalla stessa, agli atti non è disponibile la documentazione concernenti gli oneri sostenuti da parte attrice, pur restando incontroverso che la ricorrente abbia fatto ricorso all'assistenza di un notaio.

Ciò chiarito e venendo all'esame del merito della presente controversia, giova rilevare che alcune delle istanze formulate dalla ricorrente sembrano aver già trovato soddisfazione; in particolare, la richiesta di comunicazione dei saldi attivi e passivi inerenti il conto corrente alla data del decesso e la richiesta di ricevere una dichiarazione scritta circa l'esistenza di una polizza temporanea causa morte collegata al prestito concesso al defunto, sembrano aver già trovato risposte nelle comunicazioni inviate dall'odierno resistente alla ricorrente presenti agli atti del presente procedimento.

La richiesta di una dichiarazione avente ad oggetto "il totale delle attività e delle passività presenti al momento della proposizione del ricorso stesso, in modo da poter successivamente presentare istanza al Giudice del Tribunale dei Minori" non pare presentare, ad avviso di questo Collegio, alcuna reale utilità per la ricorrente, la quale - anche per le ragioni che verranno espone nel prosieguo - necessita (per gli adempimenti di matrice successoria) della situazione dei rapporti attivi e passivi del *de cuius* con riferimento alla data dell'apertura della successione; ne deriva una carenza di interesse ad ottenere quanto appena evidenziato in capo alla ricorrente medesima.

Quanto al danno morale richiesto deve, a questo proposito, ricordarsi - come anche in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione n. 39/2010) - che, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26972/2008, "non è ammissibile, nel nostro ordinamento, l'autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c.; ove, invece, nel danno esistenziale si

intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, in virtù del divieto posto dall'art. 2059 c.c.”.

Ora, dovendo applicare il principio appena illustrato e considerando che la ricorrente non ha lamentato alcuna lesione di diritti della persona di rango costituzionale, il Collegio non può che non accogliere la relativa richiesta risarcitoria.

Diversamente, invece, deve concludersi per le domande aventi ad oggetto le contestazioni delle operazioni successive alla data di comunicazione del decesso del *de cuius*.

Infatti, deve essere ricordato che, con la morte, alcuni rapporti facenti capo al defunto si estinguono (come, ad esempio, il mandato), mentre altri possono essere sciolti ad iniziativa degli eredi del defunto e/o dell'altra parte.

Più precisamente, con riferimento al conto corrente bancario, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che, a seguito della morte del titolare, il rapporto si estingua, mentre secondo altri studiosi la morte del titolare del conto corrente non determinerebbe lo scioglimento del rapporto in quanto all'originario titolare si sostituirebbero gli eredi che, peraltro, dovrebbero operare congiuntamente (cfr. in tal senso, FERRI, *Conto corrente di corrispondenza*, *Enc. dir.*, IX, 1961).

Come già in altre occasioni questo Collegio ha avuto modo di rilevare (cfr. Decisione 1482/12), il rapporto di conto corrente – in quanto riconducibile al rapporto di mandato – deve ritenersi automaticamente estinto con il decesso, richiamando al riguardo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. Decisione 2790/11) secondo cui: “sebbene la normativa concernente il conto corrente bancario non specifichi gli effetti conseguenti al decesso del titolare, tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti vedono nel conto corrente bancario un unico contratto innominato misto, costituito da concorrenti elementi di diversi negozi tipici, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato, le cui regole, tra l'altro, sono applicabili per la valutazione del comportamento della banca in sede di esecuzione degli incarichi ricevuti (art. 1856 c.c.). Da tale impostazione discende che al conto corrente bancario non sia applicabile la disciplina del conto corrente ordinario, salvo quanto previsto dall'art. 1857 c.c. In questa logica interpretativa e considerando che la morte del mandante costituisce una delle cause di estinzione del mandato (art. 1722 c.c., c. 1, punto 4), consegue che, a seguito della morte del titolare - o dei contitolari - il conto corrente si estingue”.

Conseguentemente, nel caso che ne occupa, cessato il rapporto di conto corrente a partire dalla data di decesso del *de cuius* (ovvero da quella in cui tale decesso sia stato comunicato), l'intermediario convenuto avrebbe dovuto astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore operazione.

Come già sottolineato in altre occasioni, infatti, a seguito dell'estinzione del rapporto, può residuare anche un debito a carico del cliente, ma questo comporta l'obbligo degli eredi di corrispondere alla banca quanto residua, mentre quest'ultima, *ex fide bona*, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'importo dovutole, affinché si possa procedere alla «chiusura» definitiva dei rapporti ancora pendenti.

Per i motivi esposti le istanze della ricorrente appaiono fondate e degne di accoglimento nei limiti appena evidenziati.

Per quanto, infine, riguarda la domanda di rifusione delle spese legali, non essendo state queste in alcun modo documentate, la relativa istanza non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a ricostituire la provvista esistente sul conto corrente del *de cuius* al momento della comunicazione del decesso di quest'ultimo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI